

Statuto

I Costituzione - Scopo - Durata della Società

- 1° È costituita in Società cooperativa non industriale, sotto il titolo Cassa Comunale di "Prestiti" e "Soccorso".
- 2° La Società ha per scopo il miglioramento morale, ed economico dei suoi membri mediante atti commerciali escluso qualunque fine politico.
- 3° La Società avrà la durata di novantasei anni dalla data dell'atto costitutivo con facoltà di prorogarsi.

II Soci

- 4° Possono far parte della Società soltanto persone giuridicamente capaci che offrano la garanzia dell'onestà e moralità individuale, che siano iscritti nei registri della popolazione della parrocchia di S. Maria o vi frequentino regolarmente, o vi abbiano relazioni d'affari e sappiano recare il loro nome e cognome, che non facciano parte di altre società a responsabilità illimitata.
- 5° La qualità di socio si perde per morte, per rinuncia, per esonerazione di ^(1.4) residenza o di relazioni d'affari o per esclusione, ogni qual volta il socio non ottempera allo Statuto ed ai regolamenti sociali e si possa perseguire in giudizio per obbligazioni contratte colla Società o altrimenti si renderà indegno d'appartenervi.
- 6° I soci hanno dritti: a) di ottenere prestiti nei modi determinati del presente Statuto o dei regolamenti sociali. = b) di collocare denaro nella cassa sociale. = c) di vigilare e sindacare le operazioni della Società. = d) di prendere parte e votare nelle assemblee generali esclusa la rappresentanza.
- 7° I soci sono obbligati: a) di rispondere con tutti i loro averi ed in parti uguali e solidariamente rispetto ai terzi delle obbligazioni passive della Società. = b) di osservare lo Statuto ed i regolamenti sociali. = c) di intervenire alle assemblee

e coordinare il buon andamento della Società: d) di versare una quota sociale del valore di Lire una.

III Capitale Sociale

- 8: Il capitale sociale è formato: a) delle quote versate dai soci = b) dal fondo di riserva.
- 9: Gli utili netti saranno devoluti al fondo di riserva. Quando però questo fondo si sia aumentato, con l'essere sufficiente ai bisogni della Società, l'amministrazione dovrà erogare i frutti ad un'opera a scelta dell'assemblea generale. In virtù dello Art. 221 Commo 2: si dirige al disposto dello Art. 177 del vigente codice di commercio.
- 10: Ovvero se si sciogliesse l'assemblea dei soci debberà a maggioranza di voti sulla destinazione del capitale sociale.

IV Organi

- 11 Organi della Società sono: a) l'assemblea dei soci = b) la presidenza = c) la Commissione di sindacato = d) gli impiegati.
- 12 L'assemblea generale si raccoglie ordinariamente una volta all'anno, e straordinariamente ogni qualvolta lo creda opportuno la presidenza, o ne sia fatta regolare domanda da uno decimo dei soci.
- 13 La presidenza è composta di cinque membri: Un presidente che dura in carica cinque anni - un vice presidente e tre consiglieri, quest'ultimi sono rinnovati per metà ogni anno. In conformità dell'art. 221 del Codice di Commercio gli amministratori vengono onerati dall'obbligo di dare cauzione.
- 14 L'assemblea si convoca mediante avviso pubblico affisso alla sede della Società, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, mediante avviso ai soci. L'assemblea dei soci

in ora dopo la convocazione, delibererà validamen-
te qualunque sia il numero de' soci.

14 La società è rappresentata giudizialmente e extragiudi-
zialmente dal presidente o dal vice presidente.

15 La sottoscrizione degli atti e contratti ha forza obbli-
gatoria per la società se fatta dal presidente o dal vice presi-
dente insieme a due consiglieri.

16 La Commissione di sindacato è composta di un esponente
e di due sindaci e due supplenti. Oltre le attribuzioni loro
fissate dalla legge e di loro scelta intervengono come arbitri
nelle questioni dei soci colla presidenza o deliberano sui prestiti
e concessi dalla presidenza ad alcuno dei membri della stessa,
di approvare i regolamenti interni della Società.

17 Degli impiegati, il Cameriere e il Contabile sono eletti dal-
l'assemblea, gli altri dalla presidenza.

18 Tutte le cariche sono gratuite, solo agli impiegati l'as-
semblea potrà fissare una retribuzione.

V Amministrazione

19 I mezzi pecuniari della Società si riuniscono mediante il ca-
pitale sociale, i prestiti passivi, o depositi solidariamente sacentati.

20 Spetta all'assemblea tirare ogni anno la somma totale
massima dei prestiti passivi che può la presidenza contrarre
in nome e per conto della Società, ed il massimo del credito
che la stessa può concedere ad un socio e fissare il raggio
d'interessi da pagarsi dai soci per i prestiti loro concessi.

21 La Società si riserva il diritto di richiedere il pagamento
di tutto il prestito senza tener conto della scadenza: a) se i
prestiti passivi fossero denunciati in massa. b) se il socio
debitore o i soci malleadori venissero in circostanze tali,
da informare la sicurezza del prestito concesso.

22 La Società s'interdice ogni affare aleatorio ed i pre-

atti concessi devono essere garantiti da ipoteca, pegno o
materia.

23 Il socio richiedente deve dichiarare lo scopo della domanda, e
qualora l'evolvente ad altro scopo il capitale ottenuto lo presti,
deve sovra esigere al più presto la restituzione.

24 Trattandosi di un fittiziolo, quest'ovra o tener
dal proprio locatore dichiarazione di non avergli il
credito e di non averlo a pregiudizio della Società del
privilegio di cui l'art. 1958 del Codice Civile.

VI Disposizioni diverse

25 Gli atti sociali saranno pubblicati in uno o più giornali
a scelta della presidenza.

26 Nessuno potrà mai modificare lo scopo della Società.

27 Ogni modificazione al presente Statuto, escluso lo scopo
deve essere approvata almeno da due terzi di tutti i soci.

non ratata dalla Legge.

1896

Giuseppe Dele

Stanislao Piaggio

Pietro Votro Gonzales

N. 168/46 Registrato a Venezia
il trenta Settembre 1896. Art. 1. 1145 § 51
con gratia.



J. Anton
Pezzo